

PDF Eraser Free



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIO-
NE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

in composizione collegiale, in persona dei giudici:

d.ssa Sebastiana Ciardo	Presidente
d.ssa Maura Cannella	Giudice
dott. Gigi Omar Modica	Giudice estensore

A scioglimento della riserva che precede;
esaminati gli atti;
sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Mini-
stero;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento promosso con ricorso depositato



PDF Eraser Free

il 09/07/2018 ed iscritto al n. _____ dell'anno 2018 del
ruolo generale promosso:

DA

_____, (Avv. PAPA
DANIELE)

– ricorrente –

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

– resistente –

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. n. 25/08 e art.
737 c.p.c.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del
04/12/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-Con ricorso *ex art.* 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.,
_____, nata il _____ a _____, ha pro-
posto opposizione avverso il provvedimento (emesso dalla Commis-
sione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Palermo il _____) con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a
conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in linea su-
bordinata, di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria *ex art.* 14,



PDF Eraser Free

D.Lgs. n. 251/07 ed è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti di una tutela residuale di tipo umanitario, con conseguente trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.286/98.

Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Commissione in punto di credibilità dello stesso ed attendibilità delle relative dichiarazioni, nonché di esclusione dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle misure di protezione individuale invocate.

-La Commissione Territoriale anzidetta si è costituita in giudizio trasmettendo la documentazione prevista dall'art. 35-*bis*, comma 8, D.Lgs. n. 25/08 (come modificato dal D.L. n. 13/17, conv. in L. n. 46/17) e depositando apposita memoria difensiva, con la quale ha richiamato le ragioni esposte nella motivazione del provvedimento impugnato.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dello *status* di **rifugiato** con riferimento allo Stato di provenienza.

Dall'audizione davanti alla Commissione Territoriale si apprendono le seguenti circostanze.

La ricorrente _____, cittadina ivoriana, madre di _____ nato in Costa D'Avorio il _____ e di _____ nato in Costa D'Avorio il _____, è fuggita dal proprio paese d'origine il 28.07.2016, ed è giunta sulle coste italiane il 07.10.2016, dopo un estenuante cammino attraverso i territori dell'Africa occidentale e un pericoloso viaggio per



PDF Eraser Free

mare, affrontanti insieme ai propri figli.

L'odierna ricorrente, come riferito in Commissione, fa parte di una famiglia di religione musulmana che non ha mai accettato la relazione d'amore della stessa con un uomo di religione cristiana, del quale si era innamorata già in tenerissima età.

La donna, nonostante la contrarietà della famiglia, riferisce di essere riuscita a mantenere tale relazione, dalla quale sono nati due figli, grazie all'aiuto di un'amica che consentiva loro di incontrarsi di nascosto.

Dopo la nascita del secondo figlio, però, il padre ha deciso di darla in sposa, per interrompere definitivamente la relazione con il padre dei suoi figli e per punirla per il comportamento tenuto, ad un uomo molto più anziano di lei, che aveva già altre due mogli.

La sig.ra _____, inoltre, è stata separata dai propri figli, che sono rimasti con la madre, e non le è stato concesso di vederli per lungo tempo, né di esercitare la propria responsabilità genitoriale sugli stessi.

Il matrimonio forzato a cui è stata costretta l'odierna ricorrente è stato costellato di momenti di violenza ed umiliazioni, come si evince dal racconto reso innanzi alla Commissione Territoriale, e dal profondo dolore causato dalla separazione dai propri figli.

Sia il marito, sia le altre due mogli, perpetravano sulla ricorrente violenze verbali e, soprattutto, fisiche che l'hanno più volte condotta in ospedale. In uno degli episodi riferiti le violenze sono state talmente gravi che la stessa è entrata in coma a causa dei traumi alla testa.

Anche quando la ricorrente ha tentato di chiedere aiuto alle autorità di pubblica sicurezza, ha ottenuto solo dei dinieghi in quanto, come dalla stessa riferito, si trattava di questioni strettamente familiari



PDF Eraser Free

che “dovevano essere risolte in famiglia”.

La sig.ra _____ pertanto, riferisce di aver lasciato il proprio paese quando ha compreso che in nessun modo sarebbe riuscita ad ottenere la libertà da quel matrimonio, che stava rischiando di perdere la vita a causa di quegli episodi di violenza, e che non avrebbe mai più potuto vivere con i propri due figli.

Esclusivamente grazie all'aiuto della madre, che conosceva bene le sofferenze della figlia, l'odierna ricorrente è riuscita a portare con sé i propri bambini, senza i quali non avrebbe mai lasciato la Costa d'Avorio.

Pertanto, la richiedente ha affrontato il lungo viaggio attraverso il deserto e la Libia, e poi attraverso il mare, per poter fuggire da un matrimonio forzato che ha messo a rischio la sua vita e l'ha separata dai suoi piccoli figli, cercando protezione ed un luogo sicuro in cui poter trovare rifugio.

In punto di diritto, appare opportuno precisare come l'art. 2, lett. e), d.lgs. 251/2007 definisca il rifugiato "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese [.....]" e che, ex art. 5, comma I, d.lgs. 251/2007, "i responsabili della persecuzione, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; e) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi".



PDF Eraser Free

Per quanto riguarda i soggetti non statuali di cui alla lettera c), va evidenziato che, affinché sussista il requisito soggettivo, è essenziale che essi agiscano indisturbati, perché lo Stato (o altri soggetti qualificati) non possono o non vogliono fornire protezione. Nella prima ipotesi, trattasi del cd. Stato fallito, cioè di quello Stato che non è in grado di tutelare l'ordine pubblico interno (sovranità interna). Nella seconda ipotesi, si tratta di connivenza; più precisamente, gli organi dello Stato, pur non partecipando attivamente alla persecuzione, essendo a conoscenza di tali comportamenti, non agiscono.

Per protezione si intende, infatti, l'adozione di adeguate misure per impedire gli atti persecutori, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti di persecuzione e nell'accesso del richiedente a tali misure.

Infine, va rammentato che, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 251/2007, gli atti di persecuzione devono "*alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a.*" e che possono, tra l'altro, assumere la forma di: "*a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclu-*



PDF Eraser Free

sione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia."

In ordine al contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, deve in generale farsi presente che, pur potendosi ammettere che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "status" deve dimostrare il pericolo – o, *rectius*, il timore fondato di un pericolo - cui andrebbe incontro con il rimpatrio (principio della persecuzione potenziale), con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 26278/05).

In particolare, anche secondo il più recente arresto della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente deve dimostrare anche in via indiziaria la credibilità delle sue dichiarazioni, da valutarsi alla stregua dei criteri dettati dall'art. 3, co. 5, D.Lgs. n. 251 cit. (v. da ultimo Cass., n. 14157 e 16361/2016);

Tale disposizione prevede che "*taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente*" possono considerarsi veritieri ancorché non suffragati da prove quando, in particolare, il richiedente stesso abbia circostanziato la domanda e le sue dichiarazioni siano "*ritenute coerenti e plausibili e non ... in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso*".

In merito alla valutazione di credibilità, va precisato come oc-



PDF Eraser Free

corra inevitabilmente procedersi ad una valutazione globale e complessiva del racconto, la cui attendibilità va giudicata sulla base dei parametri legali fissati dalla legge (v., in particolare, art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007) e non certo “*sulla base di preconcezioni, speculazioni soggettive, intuizioni, congetture, stereotipi o sensazioni intuitive*” (Cassazione, ordinanza n. 8282 del 2013).

Come affermato, infatti, di recente dalla pronuncia anzidetta della Suprema Corte, l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, unitamente all'art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008 (relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice), costituiscono “*il cardine del sistema di **attenuazione dell'onere della prova**, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una **valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critic**”.*

Si tratta, del resto, di doveri e principi di diritto in materia di onere della prova nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale volti a “*temperare l'asimmetria derivante dalla posizione delle parti*” (Cass. civ. sez. VI-1, ordinanza 25534 del 13 dicembre 2016) e le



PDF Eraser Free

comprensibili difficoltà (anche alla luce delle modalità – spesso avventurose - di ingresso nel territorio italiano) del richiedente asilo nel procurarsi prove documentali o di altro genere (si pensi alla pressoché impossibilità di instaurare un rapporto di collaborazione con le autorità consolari dello Stato dal quale costui si allontanava forzatamente e segretamente od alla impossibilità – per motivi logistici e pratici – di acquisizione di prove testimoniali o ancora alla circostanza che lo stesso è quasi sempre privo persino dei propri documenti di identità) a sostegno delle proprie dichiarazioni e perfettamente in linea (oltre che con il manuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati - ACNUR) con i principi affermati inizialmente dai giudici amministrativi [(v. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 19.05.93, n. 244; T.A.R. Veneto, 31.7.2001, n. 2354 (sezione III) e 6.3.95, n. 417; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22.12.94, n. 633) prima dell'abrogazione dell'art. 5 del D.L. n. 416/98 ad opera dell'art. 46 della legge n. 40/98 che ha attribuito la competenza in materia al giudice ordinario] e poi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 27310/08, principi mai più disattesi in seguito.

Nel caso di specie, la ricorrente ha riferito di essere stata costretta, a causa della sua relazione con un uomo di religione cristiana, a sposare un uomo scelto dal padre, subendo, pertanto, un matrimonio forzato, di cui la ricorrente ha non soltanto riferito ma anche fornito documentazione fotografica.

La Commissione ha “CONSIDERATO che le fonti consultate specificano che la costituzione prevede uno Stato laico che rispetti tutte le credenze e tratti tutti gli individui allo stesso modo davanti alla legge,



PDF Eraser Free

a prescindere dalla religione (...)” senza evidenziare, però, come i rapporti tra cristiani e musulmani stiano degenerando a tal punto da essere avvenuti, nel corso degli ultimi anni, degli attentati che hanno causato timori e fughe dal territorio .

Ma ciò che non è stato in alcun modo considerato è come, a prescindere dai rapporti intercorrenti tra i cristiani e i musulmani in Costa d’Avorio, per una donna musulmana, alla luce dei precetti religiosi, non è in ogni modo possibile sposare un uomo di religione cristiana. Il matrimonio inter-religioso, infatti, è consentito dalla religione musulmana sono qualora l’uomo sia musulmano e la donna cristiana e mai viceversa.

Pertanto, anche qualora i rapporti tra cristiani e musulmani in Costa d’Avorio fossero pacifici è del tutto verosimile che la famiglia d’origine della ricorrente non potesse in alcun modo accettare che lei si sposasse con un uomo di religione cristiana e, di conseguenza, appare anch’esso verosimile e credibile che, per impedire che ciò avvenisse, il padre avesse deciso di darla in sposa ad un uomo musulmano molto più grande di lei.

Il matrimonio forzato, secondo la definizione della Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia il 27 giugno 2013, consiste in quell’atto “intenzionale di costringere un adulto/a o un bambino/a a contrarre matrimonio... il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un/una adulto/a o un bambino/a sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio”.

Come evidenziato dalle “Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di mutilazioni genitali femminili o altre pratiche dannose”: Il matrimonio forzato è una pratica che va oltre le frontiere di re-



PDF Eraser Free

ligione e di appartenenza culturale e anche oltre le barriere di classe o di casta, colpendo in ugual modo donne giovani o giovanissime. L'età delle vittime va nella maggioranza dei casi dai 13 ai 30 anni. Quello che ragazze e giovani donne possono subire, sia nei paesi d'origine sia sul territorio italiano, si manifesta in forma di violenza domestica e sessuale ma anche violenze verbali, segregazione, pressione mentale e sociale a cominciare dal ricatto affettivo; limitazioni nella vita quotidiana che colpiscono la libertà di movimento o di abbigliamento, le scelte nel campo dell'istruzione e del lavoro.

Le vittime sono soggette ad abusi da parte dei familiari, dei parenti d'origine o acquisiti. La pressione può venire inoltre tanto dalla famiglia d'origine quanto dall'intera "comunità" a cui la famiglia sente di appartenere e di dovere dare conto. Si tratta di sottili condizionamenti che implicano una coercizione emotiva e sociale che le fa vivere in allarme e con un costante senso di colpa. È su di loro infatti che poggia interamente "l'onore" della famiglia e a volte quello dell'intera comunità. Talora queste donne vengono fatte sposare per procura o dietro corresponsione di una dote, in uno scambio denaro/proprietà. Vi sono giovani e giovanissime costrette a sposare uomini molto più grandi o comunque non adatti, con lo scopo di elevare lo status sociale della famiglia o talvolta per sbarazzarsi di ragazze giudicate ribelli. Tutto in nome dell'onore familiare, che può arrivare a giustificare la commissione di delitti contro chi non accetta queste imposizioni.

La Commissione, nel caso in esame, ha considerato che "(...) le Nazioni Unite hanno documentato diversi casi di matrimoni forzati e tentati matrimoni forzati durante l'anno. Ad esempio, nel mese di giugno UNOCI (United Nations Operation in Cote d'Ivoire) è intervenuto



PDF Eraser Free

nel caso di un padre che teneva sequestrata la figlia di 14 anni in preparazione del suo matrimonio. Dopo un po' di mediazione, che ha coinvolto le autorità locali, la cerimonia di nozze è stata annullata. In un caso senza precedenti nel mese di ottobre un tribunale di Bouake ha condannato un padre ad un anno di carcere per aver tentato di far sposare la figlia di 11 anni (...) ma non si registrano casi di donne costrette al matrimonio forzato di età superiore ai 18 anni essendo la richiedente sposatasi nel 2014 e quindi a 27 anni. Inoltre, sono nate alcune organizzazioni di difesa delle donne e che continuano a sponsorizzare campagne contro il matrimonio forzato promuovendo anche una maggiore partecipazione delle donne nella vita politica e locale".

Non si capisce, però, come sia possibile desumere, dal fatto che la maggioranza dei casi di matrimoni forzati rilevati sul territorio coinvolgono minori, che la richiedente non possa aver subito tale violazione dei propri diritti fondamentali all'età di 27 anni. In nessun modo quanto sostenuto dalla Commissione può avere come conseguenza logica l'esclusione delle donne maggiorenni dal gruppo sociale vittima di matrimoni forzati.

Peraltro, la creazione sul territorio di organizzazioni di difesa delle donne, sponsorizzanti campagne contro il matrimonio forzato, sono esclusivamente una prova ulteriore del fatto che si tratti di un problema e di una pratica diffusamente realizzata sul territorio ivoriano che incontra numerosissime difficoltà nell'essere sradicata.

Tutte le circostanze riferite dalla ricorrente, inoltre, trovano puntuale riscontro nella documentazione prodotta dalla difesa, ovvero sia copiosa documentazione fotografica che prova le violenze dalla stessa subite e i ricoveri conseguenti alle violenze perpetrate sia ad opera del marito che delle altre mogli del marito (v. all. 3 al p.a.).



PDF Eraser Free

Alla luce di tutto quanto sopra esposto non si può non ritenere che la sig.ra _____, abbia diritto al riconoscimento dello status di rifugiato avendo, inoltre, già subito persecuzioni; circostanza che, ai sensi dell'art. 3 c.4 D.lgs. 251/07, costituisce serio indizio della fondatezza del timor persaeuctionis.

Il sentimento del timore, in ogni caso, è per sua stessa natura rivolto verso il futuro e nei casi in cui le persecuzioni sofferte nel passato siano di eccezionale gravità, anche laddove una futura reiterazione delle stesse appaia oggettivamente irrealistica o inverosimile, la persona che ne sia stata colpita può essere riconosciuta come rifugiata (art. 1-C n. 5 e n. 6 della Convenzione di Ginevra si riferisce a tali ragioni come "ragioni imperative derivanti da precedenti persecuzioni").

Si tratta di un principio generale di natura umanitaria in base al quale non si può rimpatriare un individuo che è stato colpito, in prima persona o indirettamente attraverso i suoi familiari, da forme di persecuzione di cui stia ancora subendo il trauma.

Non si può in alcun modo ritenere, inoltre, che la ricorrente non stia ancora subendo il trauma e le conseguenze delle violenze subite, e, soprattutto, della separazione forzata dai figli che è riuscita a portare con sé, di nascosto, esclusivamente riuscendo ad ottenere l'aiuto e la collaborazione della madre e programmando la fuga per lungo tempo.

È del tutto verosimile, infatti, che la madre, seppur consapevole delle conseguenze negative sulla propria vita ed incolumità, abbia deciso di aiutare la figlia a prendere con sé i propri bambini, dai quali era stata troppo a lungo, ingiustificatamente, separata.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, e di tutto quanto già espresso in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, e



PDF Eraser Free

documentato attraverso numerose fotografie, non si può ritenere non verosimile che la ricorrente sia stata vittima di matrimonio forzato, trattamenti inumani e degradanti, e separazione dai propri figli.

In merito la Suprema Corte, prima sezione civile, con una recentissima pronuncia ha chiarito come il matrimonio forzato determini la lesione di diritti fondamentali quali il diritto alla genitorialità, alla proprietà privata, alla libertà di scegliere se e con chi contrarre matrimonio (Cass. Sez. I civ. 24 novembre 2017, n. 28152).

Inoltre, la predetta decisione evidenzia anche come “il diritto consuetudinario locale nega alle donne, in quanto tali, pari diritti di proprietà e genitorialità” e tale diritto deve essere preso in considerazione alla stregua delle norme di diritto positivo esistenti sul territorio.

Come la ricorrente ha chiaramente spiegato in sede di audizione innanzi la Commissione territoriale, sebbene la stessa fosse stata ricoverata presso un ospedale per le gravi violenze subite, e sebbene avesse tentato di denunciare tali violenze, molto spesso il diritto consuetudinario si affianca e, talvolta, sostituisce alla legge e le autorità di pubblica sicurezza ritengono di non poter intervenire in quelle che sono considerate situazioni e problemi strettamente familiari e non di competenza delle autorità statali.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in virtù degli art. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011 (resa esecutiva in Italia con L. 77/2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. Sez. I civ. 17 maggio 2017, n. 12333).

Pertanto, anche alla luce della chiarissima pronuncia della Su-



PDF Eraser Free

prema Corte, non vi è alcun dubbio che la vicenda riferita dalla ricorrente sia riconducibile nel solco delle previsioni della Convenzione di Istanbul, nonché della fattispecie di cui all'art 7 D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251, essendo presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni professate (Cass. Sez. I civ. 11 luglio 2016, n. 14157).

L'odierna ricorrente, dunque, è stata vittima di una persecuzione personale e diretta per l'appartenenza ad un gruppo sociale (in quanto donna) nella forma di "atti specificamente diretti contro un genere sessuale" (v. art. 7, c.2, lett. f), D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251).

La ricorrente, inoltre, ha riferito, come anche riportato in parte motiva della decisione della Commissione, che il marito aveva più volte manifestato la volontà di sottoporla ad infibulazione, pratica fortemente diffusa in Costa d'Avorio.

Tale elemento non è stato in alcun modo contestato né confutato in seno al provvedimento, senza prendere in considerazione la rilevanza del serio rischio per la vita della ricorrente.

Da tutto quanto sopra esposto discende che il timore della signora Sylla di essere nuovamente vittima di gravi persecuzioni personali è più che fondato.

Qualora l'odierna ricorrente dovesse rientrare nel proprio Paese di origine, infatti, subirebbe le conseguenze scaturenti dall'aver abbandonato il marito, sia da parte del marito, che da parte della famiglia di origine, nonché le conseguenze del suo allontanamento con i figli, dai quali sarebbe di nuovo, definitivamente, separata.

Va, pertanto, accolta la domanda diretta ad ottenere il ricono-



PDF Eraser Free

scimento dello *status* di rifugiato ai sensi della disposizione testé richiamata.

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n.18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

- 1) accoglie la domanda, avanzata dal ricorrente, diretta a conseguire il riconoscimento dello *status* di **rifugiato**;
- 2) dispone il non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata per la Protezione Internazionale del Tribunale, il 04/12/2018.

Il Giudice rel.

Il Presidente



PDF Eraser Free



Gigi Omar Modica

Sebastiana Ciardo

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151178434dc945c6e71599fa0b4
Firmato Da: MODICA GIGI OMAR Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5aecca8ead4b1e81f45c0914d63b9abd6

